

incompatibile con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nella Convenzione di Vienna». Nel caso di specie infatti, ha proseguito la Corte, «la violazione dell'art. 36, paragrafo 2, è stata causata dalle circostanze in cui la regola che impedisce di invocare in appello un vizio di procedura che non sia stato invocato in primo grado [procedural default] è proseguito la Corte, «gli Stati Uniti hanno fornito scuse alla Germania per la violazione per tale offesa nei suoi confronti e nei confronti dei fratelli LaGrand». Tuttavia, la Germania chiedeva assicurazioni «che, in caso futuro di detenzione, o di processo penale a vista giuridico e pratico dei diritti di cui all'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari» e che «in particolare, nei casi che riguardano la pena di morte, ciò richiede che gli Stati Uniti prevedano in maniera effettiva la revisione di, nonché i ricorsi contro, processi penali viziati da una violazione dei diritti contemplati dall'articolo 36».

In proposito, la Corte ha ritenuto che se gli Stati Uniti «malgrado il proprio impegno... vengono meno al proprio obbligo di notifica consolare a danno di cittadini tedeschi, una scusa non è sufficiente nei casi in cui gli individui interessati abbiano subito una prolungata detenzione o siano stati condannati a pene severe». Nel caso di una tale condanna, ad avviso della Corte, «gli Stati Uniti dovrebbero consentire la revisione e il riesame della condanna stessa tenendo presente la violazione dei diritti sanciti nella Convenzione» precisando peraltro che «tale obbligo può eseguirsi in vari modi» e che «la scelta dei mezzi deve venire lasciata agli Stati Uniti» (§ 125).

Sulla base di quanto già affermato relativamente «all'obbligo degli Stati Uniti, in presenza di certe circostanze, di rivedere e riconsiderare la condanna», la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare l'ulteriore argomento della Germania «che tende a fondare un obbligo analogo in base all'assunto che il diritto di un detenuto ad essere informato tempestivamente ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna non è unicamente un diritto soggettivo ma ha acquistato oggi il carattere di diritto umano» (§ 126).

In risposta alla quarta domanda della Germania, la Corte ha affermato quindi di limitarsi «a prendere atto dell'impegno preso dagli Stati Uniti di assicurare l'attuazione delle misure specifiche adottate in esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lett. b, della Convenzione di Vienna, nonché del suddetto dovere degli Stati Uniti di occuparsi delle violazioni di tale Convenzione che dovessero prodursi a dispetto degli sforzi da essi intrapresi per realizzarne l'osservanza» (§ 127).

CAPITOLO XII

REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1 — GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE

1. Corte internazionale di giustizia

Grandes Chambres - K. H. von Weizsäcker

307. Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 27 giugno 2001 nel caso *LaGrand (Germania c. Stati Uniti)*.

Nella sua sentenza del 27 giugno 2001¹, la Corte internazionale di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul carattere vincolante o meno delle misure provvisorie indicate ai sensi dell'art. 41 del suo Statuto, ha anzitutto proceduto ad interpretare l'art. 41 «in conformità del diritto internazionale consuetudinario, riflesso nell'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati», il cui par. 1 afferma che «un trattato deve essere interpretato in buona fede conformemente al significato ordinario dei suoi termini nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato». Quindi la Corte ha preso in considerazione il testo dell'articolo rilevando tuttavia che le due versioni linguistiche francese ed inglese, entrambe autentiche ai sensi dell'art. 111 della Carta delle Nazioni Unite (di cui lo Statuto è parte integrante ai sensi dell'art. 92), non sono «completamente compatibili». La Corte ha ricordato come «in casi di divergenza tra le versioni egualmente autentiche dello Statuto» e «in assenza di un accordo tra le Parti al riguardo», occorre fare riferimento a quanto previsto all'art. 33, par. 4, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che «riflette il diritto internazionale consuetudinario», secondo cui «quando un confronto dei testi autentici rivela una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non rimuove dovrà adottarsi il significato che concilia meglio i testi, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato» (§ 101). Ad avviso della Corte, «l'oggetto e lo scopo del trattato è di consentire alla Corte di svolgere le funzioni ivi previste e in particolare la funzione fondamentale della composizione giudiziale delle controversie internazionali mediante decisioni vincolanti in conformità dell'articolo 59 dello Statuto» mentre «il contesto nel quale l'articolo 41 deve essere considerato nell'ambito dello Statuto è di evitare che la Corte venga ostacolata nell'esercizio delle sue funzioni nella misura in cui non vengano tutelati i rispettivi diritti delle Parti in una controversia innanzi alla Corte». La Corte quindi ha raggiunto la conclusione che «deriva dall'oggetto e dallo scopo dello Statuto,

¹ *Supra*, § 222.

come pure dai termini dell'articolo 41 letti nel loro contesto, che il potere di indicare misure provvisorie implica che tali misure siano vincolanti, in quanto il potere in questione si basa sulla necessità, allorché le circostanze lo richiedano, di salvaguardare i di evitare un pregiudizio ai) diritti delle Parti quali saranno stabilite dalla sentenza finale della Corte» (§ 102). La Corte ha affermato altresì che «una ragione connessa a favore del carattere vincolante delle ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 41... è l'esistenza di un principio... già... riconosciuto dalla Corte permanentemente di giustizia» in base al quale «le parti in una controversia devono astenersi da ogni misura capace di produrre un effetto pregiudizievole per l'esecuzione della decisione da emanare e, in generale, non devono permettere che vengano compiuti passi di qualsiasi tipo che possano aggravare o estendere la controversia (*Società di elettricità di Sofia e della Bulgaria, ordinanza del 5 dicembre 1939*, P. C. I. J., *Serie A/B*, No. 79, p. 199). Data tale conclusione, la Corte non ha ritenuto necessario ricorrere ai lavori preparatori, anche se non si è neppure astenuta dall'esaminarli per dimostrare che non contrastavano con la conclusione già raggiunta (§§ 104-107).

Una volta stabilito che le misure provvisorie indicate agli Stati avevano efficacia vincolante, la Corte si è chiesta altresì se «l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite precluda l'attribuzione di effetti vincolanti alle ordinanze che indicano misure provvisorie» giungendo alla conclusione che il suddetto articolo «non impedisce che le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 41 abbiano un carattere vincolante» (§ 108). Ad avviso della Corte, risultava quindi chiaro che «nessuna delle fonti di interpretazione alle quali si riferiscono i rilevanti articoli della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, compresi i lavori preparatori, contraddicono le conclusioni raggiunte in base ai termini dell'articolo 41 letti nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo dello Statuto» e di conseguenza «le ordinanze sulle misure provvisorie ai sensi dell'art. 41 hanno efficacia vincolante» (§ 109).

Riguardo all'ordinanza del 3 marzo 1999, la Corte ha affermato che «tale ordinanza non era una mera esortazione», al contrario, essendo stata adottata ai sensi dell'art. 41, essa «aveva... un carattere vincolante e creava un obbligo giuridico per gli Stati Uniti» (§ 110). Riguardo poi alla questione se gli Stati Uniti si siano conformati all'obbligo a loro carico in seguito all'ordinanza del 3 marzo 1999, la Corte ha osservato che dall'esame delle misure prese dalle autorità degli Stati Uniti risulta che «le autorità... competenti abbiano mancato di prendere tutte le misure che avrebbero potuto prendere al fine di dare effetto all'ordinanza della Corte». A tale proposito, la Corte ha sottolineato che «l'ordinanza non richiedeva agli Stati Uniti di esercitare poteri che non avevano; bensì imponeva l'obbligo di "prendere tutte le misure a loro disposizione per assicurare che Walter La Grand non venga giustiziato in pendenza della decisione finale in questo procedimento"». La Corte ha così concluso che gli Stati Uniti non avessero adempiuto a tale obbligo non essendosi conformati all'ordinanza del 3 marzo 1999.

308. Sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 25 marzo 2008 nel caso *Medellin c. Texas*.

In seguito alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso *Avena*

na² il Presidente statunitense G. W. Bush aveva emesso un *Memorandum* nel quale stabiliva che gli Stati Uniti avrebbero adempiuto i propri obblighi internazionali derivanti dalla suddetta sentenza attraverso la sua esecuzione da parte delle corti statunitensi. Sulla base dunque della sentenza *Avena* e del *Memorandum*, il sig. Medellín, uno dei 51 cittadini messicani il cui diritto sancito dall'art. 36, par. 1, lett. b, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, era stato riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia, aveva fatto ricorso alla Corte penale d'appello del Texas contestando la propria condanna alla pena capitale, per stupro e omicidio, in quanto protestando in violazione dei diritti spettantigli ai sensi della Convenzione di Vienna. La Corte del Texas aveva respinto l'appello sulla base del fatto che, non costituendo diritto federale vincolante né la sentenza della Corte internazionale di giustizia né il *Memorandum* del Presidente, doveva trovare applicazione il principio di diritto interno del *procedural default* in base al quale non si può invocare in appello un vizio di procedura che non sia stato invocato in primo grado. La questione era stata quindi posta alla Corte suprema degli Stati Uniti³.

Nella sua sentenza del 25 marzo 2008, la Corte suprema, dovendo decidere sul valore delle sentenze della Corte internazionale di giustizia nell'ordinamento interno statunitense e dello stesso *Memorandum*, ha condiviso le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello del Texas. Sul primo punto, la Corte ha affermato che «nessuno contesta la decisione *Avena* — una decisione che deriva dai trattati attraverso i quali gli Stati Uniti hanno sottoposto alla giurisdizione della Corte le controversie relative alla Convenzione di Vienna — costituisce un obbligo di diritto internazionale da parte degli Stati Uniti». Tuttavia, ha precisato la Corte «non tutti gli obblighi di diritto internazionale costituiscono automaticamente diritto federale vincolante applicabile [*enforceable*] dai giudici statunitensi». Secondo la Corte cioè il problema era se «la sentenza *Avena* avesse efficacia giuridica interna automatica tale che la sentenza per sua propria forza dovesse trovare applicazione dinanzi alle corti statali e federali» (p. 8). La Corte suprema ha quindi ribadito che «mentre i trattati "possono ricomprendere obblighi... essi non costituiscono diritto interno a meno che il Congresso non abbia emanato leggi di esecuzione o il trattato stesso esprima l'intenzione che esso sia *self-executing* e sia stato ratificato in questi termini» (pp. 8-9). Alla tesi del ricorrente secondo cui l'effetto vincolante della sentenza *Avena* dinanzi alle corti interne degli Stati Uniti deriverebbe dal Protocollo opzionale alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, dalla Carta delle Nazioni Unite e dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia, la Corte ha risposto che «nessuno di questi trattati crea diritto federale vincolante in assenza di una legislazione di attuazione e... è contestato che tale legislazione non esiste», con la conseguenza che «la sentenza *Avena* non è automaticamente diritto interno vincolante» (p. 9). La Corte ha poi precisato che «l'obbligo degli Stati Uniti di conformarsi alle sentenze della Corte internazionale di giustizia deriva non dal Protocollo addizionale ma piuttosto dall'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite — la disposizione che specificamente si occupa dell'efficacia delle decisioni della Corte internazionale di giustizia» (p. 11). A questo proposito la Corte ha osservato che «l'articolo non è una direttiva alle corti interne. Essa non prevede che gli Stati Uniti "si conformeranno" o "debbono" conformar-

² Supra, § 223.

³ In <http://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-984.pdf>.